



Interventi in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

A.C. 395-A

Dossier n° 23/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
11 marzo 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	395-A
Titolo:	Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Gallo

Contenuto

La proposta di legge – modificata durante l'esame in sede referente – intende innovare la disciplina in materia di **libero accesso alle informazioni scientifiche** prodotte nell'ambito di **attività di ricerca finanziate con fondi pubblici**, recata dall'[art. 4 del D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#). Con riferimento al medesimo oggetto, interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore ([L. 633/1941](#)).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il 17 luglio 2012 la **Commissione europea** aveva adottato la [Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione](#) (2012/417/UE).

La Commissione – ricordato che le politiche di accesso aperto (c.d. **Open access – OA**) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (punto 5 dei *consideranda*), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (punto 6 dei *consideranda*) – aveva evidenziato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (punto 10 dei *consideranda*).

In particolare, la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenisse quanto prima possibile, e comunque **non più di 6 mesi dopo la data di pubblicazione, ampliati a 12 mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane**.

Aveva, altresì, raccomandato di provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici definissero politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse.

La materia è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal citato [art. 4 del D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#).

In particolare, il **co. 2** ha affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la **promozione dell'accesso aperto ai risultati** delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su **periodici** a carattere scientifico che abbiano **almeno 2 uscite all'anno**, ed includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso.

Ha specificato, inoltre, che l'accesso aperto si realizza, alternativamente:

- al momento della **prima pubblicazione**, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'**articolo sia accessibile a titolo gratuito** dal luogo e nel momento scelti individualmente (c.d. [gold road](#), o via d'oro);
- tramite la **ripubblicazione** (da parte dell'autore), senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, **entro 18 mesi** dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle **aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche**, ed **entro 24 mesi** per le pubblicazioni delle **aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali** (c.d. [green road](#), o via verde).

Il **co. 2-bis** ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al co. 2 nel caso in cui i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal [d.lgs. 30/2005](#).

Il **co. 3** ha disposto che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il **MIBAC** e il **MIUR** adottano strategie coordinate per l'**unificazione delle banche dati** che rispettivamente gestiscono, quali quelle riguardanti l'[Anagrafe nazionale delle ricerche](#), il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Il **co. 4** ha previsto che dall'attuazione di tali previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Successivamente, è intervenuta la [Raccomandazione 2018/790/UE](#) del 25 aprile 2018 che, nel sostituire la precedente 2012/417/UE, ne ha sostanzialmente confermato i principi. Per quanto riguarda i **tempi** entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito, la Raccomandazione 2018/790/UE ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "**preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)**".

L'**articolo 1, co. 1, lett. a)**, modifica il **co. 2** dell'**art. 4** del [D.L. 91/2013](#).

In particolare:

- ridefinisce l'ambito di applicazione stabilendo che esso concerne i risultati e i dati, anche parziali, della ricerca documentati in **opere scientifiche, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video** inerenti alla ricerca e alla divulgazione (e non più solo i risultati documentati in articoli), comunque pubblicate su periodici;
- specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca scientifica sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a **fini non commerciali**;
- **elimina** la necessità di un **numero minimo di uscite annue** dei periodici su cui devono essere edite le opere scientifiche;
- **riduce i tempi** – rispettivamente, a **6 mesi** dalla prima pubblicazione avvenuta a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a **12 mesi** dalla medesima prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione senza fini di lucro sulla rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari.

In tal modo, si opera un allineamento ai tempi indicati dalle Raccomandazioni europee.

L'**articolo 1, co. 1, lett. b)**, **sostituisce** il **co. 3** del medesimo **art. 4** del [D.L. 91/2013](#), disponendo, l'adozione, entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per:

- l'adozione di strategie coordinate per realizzare l'**interoperabilità** (invece dell'unificazione prevista a legislazione vigente) delle banche dati da essi rispettivamente gestite;
- favorire la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo **sistemi premiali** per le università e gli enti pubblici di ricerca. Questo aspetto rappresenta una novità rispetto alla normativa vigente;
- promuovere la costituzione di una **infrastruttura nazionale** per la diffusione dell'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, individuando il soggetto preposto alla gestione della stessa. Si prevede, inoltre, fin d'ora l'adozione di **linee guida** per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i **software di gestione** già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi. Si tratta di una ulteriore novità rispetto alla normativa vigente.

Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale, l'**articolo 1, co. 1, lett. d)**, sostituendo il **co. 4** del medesimo **art. 4** del [D.L. 91/2013](#), autorizza la spesa di **€ 1 mln nel 2019** ed **€ 0,2 mln annui** a decorrere **dal 2020**.

In base all'**articolo 1, co. 1, lett. e)**, che inserisce i **co. 4-sexies e 4-septies** nello stesso **art. 4** del [D.L. 91/2013](#), alla **copertura dell'onere** si provvede, per il **2019**, mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa relativa al **reclutamento**, da parte del MIUR, di **258 unità di personale**, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1, recata dall'[art. 1, co. 611, della L. 205/2017](#) e pari, per quanto qui interessa, a € 10.154.063,21 annui dal 2019.

Le due procedure di reclutamento non si sono ancora concluse. [Qui](#) e [qui](#) le relative informazioni.

Per il **2020**, si provvede mediante corrispondente **riduzione** dell'incremento del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** previsto dall'[art. 1, co. 763, della L. 145/2018](#) (L. di bilancio 2019).

Dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del **fondo speciale di parte corrente**, utilizzando parte dell'accantonamento di pertinenza del **MIUR**.

L'**articolo 1, co. 2**, inserisce l'**art. 42-bis** nella [L. 633/1941](#).

In sostanza, il comma 1 del nuovo articolo dispone – evidentemente indicando principi da rispettare nel contratto di edizione – che l'**autore** di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata con fondi pubblici per una quota almeno pari al 50%, ha il **diritto**, purché **senza fini commerciali**, di **renderla disponibile gratuitamente** al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico da parte dell'editore o, comunque, dopo un periodo non superiore a **6 mesi** dalla prima

pubblicazione (a titolo non gratuito) quando si tratta di opere delle aree disciplinari **scientifiche, tecniche e mediche**, e non superiore ad **un anno** quando si tratta di opere delle aree disciplinari **umanistiche** e delle **scienze sociali**. Nell'esercizio di tale diritto, l'autore deve indicare gli estremi della prima edizione e specificare il nome dell'editore.

Si tratta di previsioni volte a tutelare l'autore.

Si valuti l'opportunità di inserire nel testo un esplicito riferimento al contratto di edizione.

Il comma 2 dispone che l'autore rimane titolare del suddetto diritto **anche qualora abbia ceduto** in via esclusiva **i diritti di utilizzazione economica** della propria opera all'editore o al curatore. Dispone, altresì, che le **clausole contrattuali** pattuite in violazione delle previsioni del co. 1 sono **nulle**.

In base all'**art. 38** della [L. 633/1941](#), nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il **diritto di utilizzazione economica** spetta all'editore dell'opera stessa. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza delle disposizioni recate dagli artt. 39-43. In particolare, l'**art. 42** stabilisce che l'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha **diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume**, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

L'**articolo 1, co. 1, lett. c)**, inserisce il **co. 3-bis** nel già citato **art. 4** del [D.L. 91/2013](#). In particolare, dispone che il **contratto nazionale di servizio** stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – ossia la RAI – promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e su tutti i canali, anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché l'offerta multimediale in ambito, oltre che scientifico, anche culturale, attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della stessa RAI. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto di servizio, acquisisce, su questo punto, il parere del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al riguardo si ricorda che, in base all'**art. 45 del d.lgs. 177/2005**, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale svolge il medesimo servizio sulla base di un **contratto nazionale di servizio** stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri (oltre che di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali), e **rinnovato ogni cinque anni**. [Qui](#) il testo del contratto di servizio per il periodo **2018-2022**.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La VII Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge il 10 settembre 2018. Dopo aver svolto varie audizioni, il 9 gennaio 2019 ha inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Nella seduta del 7 marzo 2019 ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, come ulteriormente modificato al fine di recepire le osservazioni formulate nel parere della I Commissione e di migliorare la formulazione di alcuni passaggi.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni il 22 gennaio 2019.

La II e la X Commissione hanno espresso parere favorevole il 23 gennaio 2019.

Il 24 gennaio 2019 la IX Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

La V Commissione – che il 22 gennaio 2019 ha formulato al Governo richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'**art. 17, co. 5, della L.196/2009** – ha deliberato, il 6 marzo 2019, non essendo ancora pervenuta la stessa relazione tecnica, di esprimere il suo parere direttamente all'Assemblea.